



Tribunale di Milano – I Sezione Civile

Oggi 25 settembre 2009, ad ore 11:40 davanti al dr. Filippo D'Aquino, giudice designato nel procedimento iscritto al n. 61926/09 R.G. nel procedimento ex art. 23 c.c. promosso in corso di causa, sono presenti per parte ricorrente Papi Emidia e Fascetti Umberto in proprio, assistiti dagli Avv.ti Arturo Salerni e dall'Avv. Omar Mornata, quest'ultimo in sostituzione dell'Avv. Della Sciucca, che producono gli atti di citazione notificati e il ricorso ex art. 23 c.c. debitamente notificato nei termini di cui al decreto di fissazione dell'udienza.

Per parte resistente C.U.B. è presente l'Avv. Lucio Giannelli che si costituisce nel procedimento ex art. 23 c.c. in virtù di procura conferita dal legale rappresentante Walter Montagnoli e dagli altri quattro componenti del coordinamento nazionale, con comparsa e fascicolo. E' presente personalmente Montagnoli Walter. E' altresì presente l'Avv. Valentina Frova, la quale si costituisce per l'altro legale rappresentante del C.U.B. Pierpaolo Leonardi con comparsa e fascicolo, è presente personalmente Leonardi Pierpaolo.

L'Avv. Salerni evidenzia che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello statuto C.U.B. i due legali rappresentanti assumono congiuntamente la rappresentanza legale delle confederazioni unitarie di base. Eccepisce il difetto di poteri per potersi costituire ex art. 182 c.p.c. e, conseguentemente, il difetto di legittimazione passiva. L'Avv. Giannelli impugna e contesta quanto oggi dedotto da parte attrice. Si riporta agli atti. L'Avv. Giannelli chiede di poter produrre documento in data 25.09.2009. L'Avv. Salerni non si oppone. Il documento viene acquisito agli atti.


Le parti, su invito del giudice, danno reciprocamente atto di una disponibilità a trovare una soluzione conciliativa e chiedono un brevissimo differimento della decisione.

Il giudice

Differisce gli odierni incumbenti all'udienza del 30.09.2009, ore 12:50.

Il giudice

Dr. Filippo D'Aquino



fu ammessa agli 30/9/1900, col n. 12:55 conferito
fu insinuato l'Am. Romete in sostituzione dell'
Am. Solano. E' presente fu C.U.B. - fu ammesso il
sig. Leonardo Piccolo successivamente amitto
dell'Am. Frone. E' presente fu C.U.B. - Montepulci
l'Am. Supero in sostituzione dell'Am. Granello.
E' presente l'Am. Alberto Rebus il quale si
costituiva fu Tiboni Piergiovanni quale componente
dell'assemblea generale CUB e si associa
alle richieste di parte CUB - Montepulci.
L'Am. Romete riceve lo incarico di dipartimento
fanno del tutto intervenendo Tiboni e sono in
giudizio. L'Am. Frone riceve l'incarico.
L'Am. Rebus insiste fu il rispetto del ricorso
e riceve come le proprie dipartimento riunisce
facilmente delle stesse fondazioni nella
quale si trova il ricorrente Tesetti.
Le parti si riferiscono ai propri sostituti
e insistono fu le reciproche conclusioni
Il Guava
di nome

IL GIUDICE
DIP. DI AQUINO



Tribunale di Milano
Sezione I Civile
Il Giudice dr. F. D'Aquino

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 30 ottobre 2009
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento ex art. 23 c.c. promosso con ricorso depositato
in data 28.08.2009 nell'ambito del giudizio n. 61926/09 R.G. con
atto di citazione notificato in data 31.07.2009 da:

PAPI Emiddia e FASCETTI Umberto, rappresentati e difesi dagli
Avv.ti Arturo Salerni, Maria Rosaria Damizia e Antonino Della
Sciucca in virtù di procura a margine dell'atto di citazione,
elettivamente domiciliati in Milano, alla Via Cesare Battisti n. 8

-attori e ricorrenti-

contro

C.U.B., Confederazione Unitaria di Base, in persona del legale
rappresentante Walter Montagnoli, nonché in persona dei
coordinatori nazionali Maestroni Ferdinando, Traini Gianfranco,
Belli Giovanni e Amendola Marcelo, rappresentata e difesa dall'Avv.
Lucio Giannelli in virtù di procura in calce alla comparsa di
costituzione, elettivamente domiciliata in Milano, alla Piazza Grandi
n. 7

-convenuta e resistente-

contro

C.U.B., Confederazione Unitaria di Base, in persona del legale
rappresentante Leonardi Piepaolo, rappresentata e difesa dall'Avv.
Valentina Frova in virtù di procura in calce alla comparsa di
costituzione, elettivamente domiciliata in Milano, alla Piazza San
Pietro in Gessate n. 2

-convenuta e resistente-

e con l'intervento di

TIBONI Pier Giorgio, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto
Medina in virtù di procura a margine della comparsa di
costituzione, elettivamente domiciliato in Milano, al Viale Regina
Margherita n. 26

-terzo intervenuto-

rilevato che i ricorrenti, la prima nella qualità di legale
rappresentante della Federazione delle R.d.B. - Rappresentanze
Sindacali di Base, hanno promosso atto di citazione notificato in
data 30.07.2009, chiedendo accertarsi che alla riunione del
6.05.2009 del Coordinamento Nazionale C.U.B. - Confederazione
Unitaria di Base, non fosse stata raggiunta la maggioranza
statutaria in alcuno degli ordini del giorno posti in votazione, con
particolare riferimento al documento B), presentato da Montagnoli
Walter, avente ad oggetto la convocazione dell'Assemblea Nazionale
C.U.B. per i giorni 9 - 11.10.2009, di quello avente ad oggetto la

revoca dei Coordinatori Nazionali C.U.B., e di quello avente ad oggetto l'elezione di sei nuovi coordinatori, nonché conseguente accertamento della nullità di tutti gli atti adottati in esito alla deliberazione del Coordinamento Nazionale del 6.05.2009 e dell'illegittimità della convocazione dell'Assemblea Nazionale C.U.B. per i giorni 9 - 11.10.2009 e della revoca dei Coordinatori Nazionali C.U.B.;

rilevato che gli attori hanno contestualmente promosso ricorso ex art. 23 c.c., con cui hanno chiesto in via cautelare l'adozione di ogni opportuno provvedimento volto ad inibire lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale C.U.B. fissata per i giorni 9 - 11.10.2009, con sospensione dell'esecutività di tutti gli atti preparatori dell'Assemblea Nazionale C.U.B.;

rilevato che parte convenuta C.U.B., nel costituirsi nel procedimento ex art. 23 c.c. in persona del legale rappresentante Montagnoli Walter e nel chiedere il rigetto del ricorso, allega come l'ultima assemblea nazionale C.U.B. si sia tenuta in data 9 - 11.05.2003 e che dal maggio 2007 non sia stata più indetta l'assemblea nazionale, anche al fine di formalizzare l'adesione alla C.U.B. di nuove associazioni sindacali, a causa dell'ostruzionismo mostrato dai rappresentanti della R.d.B. all'interno del coordinamento nazionale; circostanze avvenute tra il marzo 2008 e il maggio 2009, indiziarie della costituzione di un nuovo soggetto sindacale; nonché allega parte convenuta che i rappresentanti della R.d.B. abbiano posto in essere comportamenti tali da indurre i partecipanti all'assemblea del maggio 2009 in errore sul fatto che si trattasse dell'assemblea C.U.B. anziché di quella R.d.B., circostanze che parte convenuta ascrive a violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto associativo ex art. 1375 c.c. da parte degli attori;

rilevato che C.U.B. menziona la circostanza che R.d.B. avesse impugnato due delibere del coordinamento C.U.B. Trasporti con cui veniva disposta la convocazione per il 19 - 20.09.2009 del congresso nazionale, impugnazione rigettata dal Tribunale con ordinanza del 13.08.2009;

rilevato che C.U.B. addebita al comportamento degli attori l'intento di paralizzare l'operato dell'associazione sindacale convenuta e, comunque, un comportamento in conflitto di interessi che avrebbe dovuto comportare la loro astensione dalla votazione;

rilevato che C.U.B. ritiene inammissibile la domanda proposta essendo la delibera impugnata stata completamente eseguita, nonché infondata la doglianza, non difettando la maggioranza statutaria per la votazione;

rilevato che, in ogni caso, parte resistente contesta l'esistenza del presupposto del *periculum*;

rilevato che nel presente procedimento si è costituito con autonomo difensore l'altro legale rappresentante della convenuta C.U.B. Leonardi Pierpaolo, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, allegando che nessun ordine del giorno è stato approvato dal Coordinamento Nazionale C.U.B. nella riunione del 6.05.2009;

rilevato che all'udienza del 25.09.2009 parte ricorrente ha eccepito il difetto dei poteri per la costituzione in giudizio sia di parte C.U.B. - Montagnoli, sia di parte C.U.B. - Leonardi, posto che, a termini di statuto (art. 10 comma 2) la costituzione in

giudizio deve essere effettuata dai due legali rappresentanti congiuntamente;

rilevato che all'udienza del 30.09.2009, cui il procedimento è stato rinviato per tentare -su invito del giudice- il perseguimento di una soluzione conciliativa, si è costituito il terzo Tiboni Pier Giorgio, spiegando intervento autonomo e associandosi alle conclusioni di parte convenuta C.U.B. - Montagnoli Walter, con argomentazioni analoghe se non identiche a quelle di parte resistente C.U.B. Montagnoli;

ciò premesso, il giudice osserva quanto segue.

1.1 - Non è contestato l'interesse ad agire degli odierni ricorrenti. Prima di passare all'esame della preliminare eccezione di difetto della capacità a stare in giudizio delle parti resistenti articolata da parte ricorrente all'udienza del 25.09.2009 e delle altre questioni dedotte nel corso del presente procedimento, appare opportuno esaminare le disposizioni statutarie di C.U.B., ampiamente richiamate nel ricorso introduttivo.

Lo statuto della Confederazione Unitaria di Base - C.U.B. (doc. 3 fasc. ricorrenti), approvato dall'Assemblea Nazionale del 9 - 11.05.2003 (menzionata nelle premesse) costituisce una organizzazione intercategoriale che ha come soci le federazioni nazionali delle organizzazioni aderenti (art. 4). La norma prevede che gli iscritti alle organizzazioni sindacali aderenti "sono iscritti di diritto" alla C.U.B. Lo Statuto prevede l'autonomia delle organizzazioni aderenti rispetto alla C.U.B. (art. 5). E', difatti, stabilito che la C.U.B. rappresenti le singole organizzazioni sindacali aderenti nelle trattative e nella stipula concernenti questioni di carattere generale ma è altrettanto sancito che le singole organizzazioni sindacali "hanno la massima autonomia nella definizione delle piattaforme contrattuali di settore". Come emerso durante la discussione all'udienza del 25.09.2009, la C.U.B. si configura quale confederazione di confederazioni sindacali, che si riconosce nei propri organi (art. 6 st.), costituiti dall'Assemblea (Nazionale) dei delegati, dal Consiglio Nazionale, dal Coordinamento (Nazionale), dai Coordinatori (Nazionali) e dai Rappresentanti legali. Lo statuto prevede che "le decisioni sono assunte in tutti gli organi" a maggioranza di 2/3 delle organizzazioni sindacali aderenti "e dei partecipanti", e sono valide con la presenza del 50% + 1 delle organizzazioni aderenti e dei partecipanti. E' prevista una durata in carica di tutti gli organi per quattro anni (art. 6, comma 2, st.).

La norma, oltre ad essere eccessivamente rigida (una maggioranza del 2/3 per ogni deliberazione ingesserebbe qualunque organizzazione), appare -come rilevato da parte terza intervenuta- singolare se non contraddittoria. Salvo "quanto diversamente ed espressamente stabilito" nello statuto, si richiede per la validità delle deliberazioni di ogni organo un *quorum* costitutivo (quota dei presenti sui partecipanti) del 50% + 1 delle organizzazioni aderenti e dei partecipanti inferiore al *quorum* deliberativo (quota dei voti favorevoli sui partecipanti) costituito dai 2/3 delle OO.SS. aderenti e dei partecipanti. Sarebbe apparso più opportuna una norma che prevedesse l'inverso, ossia un *quorum* costitutivo più ampio (anche per assicurare la rappresentatività dell'organo deliberante) e uno deliberativo più ristretto (anche per non paralizzare l'OO.SS., circostanza effettivamente verificatasi in concreto). Tuttavia la norma di cui all'art. 6, comma 2, st., nella sua

chiarezza, non lascia margini a dubbi interpretativi di sorta sulla portata del *quorum* deliberativo di 2/3 dei "partecipanti" di tutti gli organi associativi. Nel qual caso, la soluzione all'antinomia interpretativa posta da parte convenuta C.U.B. - Montagnoli (e terza intervenuta) si risolve nel senso che, perché possa deliberare, il *quorum* costitutivo non può essere inferiore a quello deliberativo.

Quanto agli organi, l'Assemblea (anch'essa a riunirsi ogni quattro anni) va convocata in caso di convocazione straordinaria ove richiesta dal Coordinamento a maggioranza dei 2/3 (si noti come la medesima regola venga riproposta espressamente) e l'ordine del giorno (o.d.g.) viene fissato dal Coordinamento Nazionale (art. 8). Il Coordinamento Nazionale (art. 10) è composto da 45 componenti designati dalle organizzazioni aderenti ed elegge sei Coordinatori Nazionali e due rappresentanti legali. E' il Coordinamento Nazionale che convoca l'assemblea Nazionale e che nomina i due rappresentanti legali "che assumono in modo congiunto la rappresentanza legale della" C.U.B. (art. 10, comma 2, st.). I sei Coordinatori Nazionali hanno, poi, "il compito di convocare il Coordinamento Nazionale e di attuarne le decisioni" (art. 11). Il Consiglio Nazionale è formato da 120 componenti (art. 9 st.).

Pertanto, a termini dell'art. 6 st., per la validità delle deliberazioni degli organi statutari che qui interessano, sono previsti i *quorum* deliberativi dei 2/3 dei partecipanti e delle OO.SS. aderenti (il che integra necessariamente, come si è osservato, il *quorum* costitutivo del 50% + 1 delle OO.SS. aderenti e dei partecipanti):

- per la validità delle deliberazioni dei Coordinatori Nazionali, in numero di 6 componenti (con compiti di convocare il Coordinamento Nazionale e attuarne le decisioni: art. 11), quattro Coordinatori, rappresentativi di nove associazioni;
- per la validità delle deliberazioni del Coordinamento Nazionale, in numero di 45 componenti (con compiti, tra l'altro, di eleggere/sostituire i coordinatori nazionali, i rappresentanti legali e convocare l'Assemblea Nazionale), trenta Coordinatori rappresentativi di nove associazioni.

Dagli atti di parte ricorrente emerge come gli attuali legali rappresentanti siano Montagnoli Walter e Leonardi Pierpaolo, i quali si sono costituiti disgiuntamente (anziché congiuntamente ex art. 10, comma 2, st.), chiedendo l'uno il rigetto del ricorso, l'altro l'accoglimento del medesimo.

Dagli atti emerge come la riunione del Coordinamento Nazionale del 6.05.2009 (la cui delibera è stata impugnata nel presente giudizio e di cui nel presente procedimento interinale se ne chiede la sospensione ex art. 23 c.c.) è stata indetta in data 7.04.2009 da tre (anziché quattro a termini dell'art. 6 st.) Coordinatori Nazionali (il terzo Tiboni, uno dei due legali rappresentanti Montagnoli e il terzo Scarinzi Cosimo), indicando come ordine del giorno la revoca/sostituzione degli attuali Coordinatori Nazionali, nonché l'indizione dell'Assemblea Nazionale e le eventuali modifiche allo statuto (doc. 6 fasc. ricorrente).

In data 6.05.2009 si è riunito il Coordinamento Nazionale C.U.B. (doc. 7 fasc. ricorrente), con il ridetto ordine del giorno, dal quale sono rimaste escluse le questioni relative alle modifiche statutarie e sono state presentate altre mozioni. Nel corso di tale riunione risultavano presenti 43 dei 45 membri. Sono stati posti in votazione

quattro ordini del giorno (che peraltro non sono espressamente indicati a verbale) e nessuno di questi ha raggiunto la maggioranza dei 30 voti (rispettivamente 15, 22, 4, 21 voti). La circostanza del mancato raggiungimento del *quorum* deliberativo emerge, peraltro, da una nota al verbale. Dagli atti di parte ricorrente si evince come i punti all'o.d.g. che sono stati approvati in assenza del *quorum* deliberativo, sono quello relativo alla revoca dei Coordinatori Nazionali (doc. 9) e l'appello alla manifestazione nazionale dei migranti del 23.05.2009 a Milano (doc. 11). Non risulta, pacificamente e documentalmente, approvato il punto dell'o.d.g. avente ad oggetto l'indizione dell'Assemblea Nazionale C.U.B. per il 9 - 11.10.2009 (doc. 10 fasc. ricorrente).

Tali elementi sono sufficienti per la decisione.

1.2 - Deve dichiararsi il difetto di rappresentanza processuale di C.U.B., la quale non si è costituita a termini dell'art. 10, comma 2, st. previo conferimento di procura congiunta da parte dei due legali rappresentanti, ma a ministero di due difensori, ciascuno officiato disgiuntamente da uno dei due legali rappresentanti; tanto che C.U.B. si trova nella singolare e imbarazzante situazione processuale in cui da un lato (a ministero di uno dei due difensori) chiede il rigetto del ricorso e dall'altro (con l'altro difensore) l'accoglimento. La nullità della procura conferita a ciascuno dei due difensori (entrambi per C.U.B.) comporta l'invalidità della costituzione processuale di parte resistente e la nullità assoluta delle attività procuratorie svolte dai difensori, di cui non si tiene conto ai fini della decisione.

Non sussiste, peraltro, nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 78 c.p.c., sia in quanto non emerge alcun conflitto di interessi tra i rappresentanti e l'associazione rappresentata, sia in quanto non si versa nell'ipotesi della mancanza del legale rappresentante. I due legali rappresentanti risultano, difatti, ancora in carica per effetto della *prorogatio* dei poteri in attesa del rinnovo delle cariche associative.

Parimenti, deve correttamente ritenersi incardinato il contraddittorio tra le suddette parti (con esclusione del P.M.), posto che per le impugnazioni delle deliberazioni delle associazioni non riconosciute il potere d'impugnativa del P.M. non concorre - a differenza che per le associazioni riconosciute - con quello delle altre parti private (Cass., sez. I, 10 aprile 1990, n. 2983; Trib. Palermo, 14 dicembre 2005).

2.1 - Nel merito, i ricorrenti chiedono sospendersi, l'esecuzione della delibera impugnata (Coordinamento Nazionale C.U.B.), sospendersi l'esecutività di tutti gli atti successivi, nonché preparatori dell'Assemblea Nazionale C.U.B., nonché inibirsi lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale convocata per il 9 - 11.10.2009. La pronuncia non può, peraltro, che essere conforme al provvedimento tipico previsto dall'art. 23, comma 3, c.c. (applicabile alle associazioni non riconosciute), secondo cui può essere sospesa "l'esecuzione della delibera impugnata quando sussistono gravi motivi".

Nel caso di specie sussistono i presupposti per sospendere la deliberazione del Coordinamento Nazionale C.U.B. sussistendo in via di *fumus* la nullità radicale della medesima per assenza del *quorum* deliberativo, in quanto nessuna delle mozioni all'ordine del giorno (peraltro non indicate a verbale) ha raggiunto - a tacer

d'altro- il *quorum* deliberativo di 30 voti previsto dal combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 8 st., rilevato a verbale della delibera medesima.

La incipiente indizione dell'Assemblea Nazionale costituisce presupposto sufficiente in termini di *periculum* per sospendere l'esecutorietà della delibera medesima. E', pertanto, sospesa l'esecutività della delibera del Coordinamento Nazionale del 6.05.2009 e di tutte le deliberazioni successive e preparatorie dell'Assemblea Nazionale del 9 - 11.10.2009.

Le questioni sollevate dal terzo intervenuto, identiche a quelle di parte C.U.B. - Montagnoli (peraltro dotato di legittimazione quale interventore adesivo autonomo e non principale, in quanto titolare di una posizione in conflitto con una sola delle parti processuali), appaiono irrilevanti sulla dedotta invalidità della deliberazione impugnata.

Il ricorso va, pertanto, accolto come da domanda.

2.2 - Questo giudice ritiene di rilevare di ufficio la nullità della deliberazione del 7.04.2009 dei Coordinatori Nazionali, avente ad oggetto la convocazione del Coordinamento Nazionale del 6.05.2009, in quanto disposta in violazione del *quorum* deliberativo dei 2/3 a termini del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 11 st., essendo stata convocata da tre coordinatori nazionali anziché da quattro. Nell'ipotesi di assenza, in una delibera, dei requisiti minimi essenziali (come nell'ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto), non si verifica l'annullabilità della deliberazione, per la quale è invocabile la disposizione di cui all'art. 23 c.c., ma l'ipotesi della radicale nullità o inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato (Cass., sez. I, 4 febbraio 1993, n. 1408; Trib. Cagliari, 1° marzo 1996) e, conseguentemente, rilevabile di ufficio.

Si procede, pertanto, alla sospensione dell'efficacia non solo della deliberazione del Coordinamento Nazionale del 6.05.2009 e degli atti successivi, ma anche dell'atto presupposto costituito dalla deliberazione dei Coordinatori Nazionali del 7.04.2009.

3 - Spese al merito, trattandosi di provvedimento emesso in corso di causa, per il quale è confermata l'udienza ex art. 183 c.p.c. già fissata.

P. Q. M.

Il Giudice del Tribunale di Milano, Sezione I Civile, visti gli artt. 669-sexies e ss. c.p.c., 23 c.c., pronunciando sul ricorso depositato in data 28.08.2009 da Papi Emiddia e Fascetti Umberto contro C.U.B. - Confederazione Unitaria di Base e con l'intervento di Tiboni Pier Giorgio, così provvede:

- 1) dichiara la nullità della costituzione, nel presente procedimento, di parte C.U.B. - Walter Montagnoli, nonché in persona dei coordinatori nazionali Maestroni Ferdinando, Traini Gianfranco, Belli Giovanni e Amendola Marcelo, nonché la nullità della costituzione di parte C.U.B. - Leonardi Pierpaolo;
- 2) in accoglimento del ricorso, sospende l'esecutività della deliberazione dei Coordinatori Nazionali del 7.04.2009, nonché sospende l'esecutività della deliberazione del Coordinamento Nazionale del 6.05.2009 per nullità radicale

Tribunale di Milano
dr. Filippo Aquino

delle medesime; sospende l'esecutività delle deliberazioni successive, propedeutiche e preparatorie della celebrazione dell'Assemblea Nazionale del 9 - 11.10.2009;


- 3) conferma la già fissata udienza ex art. 183 c.p.c. per il giudizio di merito.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di legge.

Milano, 5 ottobre 2009

Il Giudice

Dr. Filippo D'Aquino



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE CIVILE
P. 1. 11/10/2009

★ - 5 OTT. 2009 - ★



FATTO AVVISO
TELEMATICO
5-10-09
QB